

TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sezione Prima Civile
UFFICIO CONCORSUALE

Procedimento unitario n. 6-1/2023

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Il Tribunale composto dai seguenti Magistrati:

Presidente relatore

Giudice

Giudice

visto il ricorso proposto in data 12.01.2023/

da

debitore ricorrente-

e con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott.ssa

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII; visto l'art. 270 CCII;

PQM

nomina, quale giudice delegato alla procedura,





TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile

- 2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2 CCII,
- ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
- assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco
 depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono
 trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione,
 di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
- ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione della motocicletta
 di proprieta' del ricorrente;
- 6. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 7. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente e conseguentemente a motivare il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo nel caso ritenga maggiormente profittèvole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la l'iquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
- 9. determina, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento dei debitori e della famiglia (costituita da n. 3 persone compreso il ricorrente), ad eccezione della somma di € 150,00 da versare con cadenza mensile per i successivi tre anni che dovrà essere messa a disposizione della procedura;
- precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;





TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile

- 11. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
- 12. precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
- invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
- raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento).

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Il Presidente

Si comunichi.

Pavia, 17/01/2023

